



REGOLAMENTO PER L’AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

REGOLAMENTO PER L’AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l’affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da imprese di pompe funebri, da enti o gruppi sugli appositi spazi comunali previsti ai sensi dell’art. 2.

2. Non regola le affissioni sugli spazi appositamente dedicati dai gruppi religiosi o comunque su spazi privati.

Articolo 2 – Luoghi di affissione

1. Gli spazi dedicati all’affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicata nell’apposita planimetria predisposta e aggiornata dall’Ufficio Tecnico Comunale (elenco esplicativo).

Articolo 3 – Modalità di affissione e defissione

L’affissione è effettuata direttamente dall’impresa di pompe funebri, dal gruppo o dall’ente interessati, nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:

- a) Per tutti gli annunci devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 50 cm di larghezza e 40 cm di altezza;
- b) deve essere rispettata la distanza di 1,00 cm tra ciascun annuncio, per ogni lato e dai bordi esterni della bacheca;
- c) l’affissione degli annunci nelle bacheche con interno in legno deve avvenire solo ed esclusivamente con l’uso di puntine da disegno che vanno rimosse al momento della defissione; il fissaggio alle bacheche con interno in metallo va fatto con appositi magneti o colla;
- d) ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci, e ha l’obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava;
- e) è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti anche ove fossero scaduti i termini di affissione a meno di impellente necessità ed urgenza. In tale caso possono essere coperti o rimossi gli annunci a partire dai più vecchi.
- f) gli annunci funebri devono essere rimossi entro quattro giorni dalla celebrazione del funerale;
- g) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo annuncio funebre; devono essere rimossi entro sette giorni dalla data di affissione; gli annunci per anniversari e/o ricorrenza possono essere affissi cinque giorni prima della ricorrenza e/o anniversario e devono essere rimossi entro quattro giorni successivi alla ricorrenza e/o anniversario;

Articolo 4 – pagamento del diritto

Per l’effettuazione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento è dovuto al Comune un diritto sulle pubbliche affissioni, la cui tariffa è deliberata annualmente dal Comune in sede di approvazione del bilancio ed in base all’art.23 del vigente regolamento C.C. 32/94;

Le imprese di pompe funebri che affiggono direttamente i manifesti in trattazione debbono provvedere a denunciare l’affissione all’ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti prima di procedere all’affissione del manifesto;

Per le affissioni degli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva, le agenzie funebri debbono provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l’affissione all’ufficio tributi comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9^a comma dell’art. 22 del D.LGS. 507/93;

Articolo 5– Divieto di pubblicità

1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità;
2. È consentito inserire in calce all’annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l’ente che ha curato l’affissione dell’annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l’ente, l’indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono;
3. L’indicazione di cui al precedente comma 2 deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
 - a) va riportata in alternativa una delle seguenti diciture “Servizio funebre effettuato dalla

ditta” ovvero “Affissione effettuata da”, seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2;

Articolo 6 – Sanzioni

1. In caso di violazione dei precedenti articoli 2 - 3 o 4 è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio;
2. Il soggetto sanzionato è ammesso a pagare in misura ridotta la somma di € 25,00 per ogni singolo foglio di annuncio;
3. Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini previsti dall'art. 3 e alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente regolamento;
4. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni;
5. Il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale è l'Autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt. 17 e ss. Della legge 689/81;
6. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento;

Articolo 7 – Accesso alle bacheche

1. Il Comune può consegnare le chiavi della bacheche alle imprese di pompe funebri che operano con continuità sul territorio comunale.
2. Le imprese che operano occasionalmente sul territorio comunale possono rivolgersi all'URP per ottenere la consegna delle chiavi per il tempo strettamente necessario all'affissione e defissione degli annunci.